



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10287 del 2018, proposto da VAR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caccioppoli e Giuseppe Calamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP in Roma, piazza Venezia, 11;

*contro*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

- del provvedimento n. 27197 del 13 giugno 2018, adottato dall'AGCM nella sua adunanza del 29 maggio 2018, comunicato a VAR in data 18 giugno 2018, prot. 0047400, Proc. n. PS11054/dtsc, e pubblicato nel Bollettino n. 23/2018 del 18/06/2018; e, ove occorra,
- nota AGCM prot. 0010352 del 3 gennaio 2018;
- nota AGCM prot. 0019056 dell'8 febbraio 2018;
- nota AGCM prot. 0033888 dell'11 aprile 2018;
- nota AGCM prot. 0036788 del 23 aprile 2018; e, comunque,
- di ogni atto a questi connesso, conseguente, collegato o presupposto;

e, in subordine, per la rideterminazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 104/2010, della sanzione inflitta alla ricorrente dall'AGCM.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 6236/2018 del 18.10.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 marzo 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la VAR s.r.l. ("Var") chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità"), deliberando che la pratica commerciale ivi descritta e posta in essere dalla ricorrente era da qualificarsi come scorretta, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) e d), del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206) e vietandone la diffusione o continuazione, le irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro centomila.

In sintesi, il procedimento concerneva il comportamento posto in essere dal professionista e consistente nell'aver commercializzato, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2016, quattro autovetture usate con chilometraggio inferiore a quello reale (una Fiat "Multipla", una Nissan "Qashqai", una Ford "Ka" e un Alfa Romeo "Giulietta"), ingannando i consumatori sul relativo valore commerciale ed elevandolo fittiziamente.

Era risultato, in proposito, su segnalazione della Procura della Repubblica di Cuneo del luglio 2017, successivamente integrata, che il professionista, quale società attiva nella distribuzione commerciale "plurimarca" di autoveicoli, ricambi e accessori, aveva fornito informazioni ingannevoli sulla reale percorrenza chilometrica di tali veicoli usati messi in vendita, indicati specificamente dall'AGCM, che ne ripercorreva le fasi di precedente apprensione da parte del professionista, rilevando che, all'atto dell'acquisto da terzi, la

cifra che sul contachilometri indicava la percorrenza totale era superiore a quella invece presente al momento della successiva vendita al consumatore.

Dalle evidenze acquisite, l'Autorità – precisando che in un settore come quello della compravendita di auto usate, il professionista è sempre tenuto ad appurare che, al momento della vendita ai consumatori finali, il quadro strumenti non sia stato manomesso e/o che la percorrenza chilometrica indicata fosse corrispondente a quella reale – rilevava che nella fattispecie Var aveva agito in palese contrasto con l'obbligo in questione, fornendo informazioni ingannevoli all'atto della vendita ai consumatori acquirenti senza adottare i controlli necessari in merito alla verifica del chilometraggio realmente effettuato da tali autoveicoli.

Ciò assumeva rilevanza ai sensi del Codice del Consumo, dato che, all'atto di acquisto di un autoveicolo usato, la percorrenza chilometrica complessiva indicata nel contachilometri costituisce uno degli elementi principali di valutazione di convenienza dell'offerta da parte dei potenziali acquirenti. Ne conseguiva, per l'Autorità, che gli effetti pregiudizievoli per le scelte di acquisto dei consumatori originati da tale condotta scorretta erano particolarmente incisivi, in quanto idonei a generare pregiudizio per i consumatori acquirenti, anche successivamente al momento della compravendita dell'autoveicolo, in quanto coloro che acquistavano gli autoveicoli usati, il cui chilometraggio complessivo era stato artificialmente abbassato rispetto a quello realmente raggiunto dall'autovettura, disponevano di un veicolo che non solo aveva un valore di mercato notevolmente inferiore ma presentava anche le necessità di manutenzione, frequenza di controlli e “tagliandi”, non prevedibili all'atto di acquisto in relazione al prezzo pagato.

Riassunti i presupposti di fatto, anche rispetto ad altri veicoli, diversi da quelli considerati dall'AGCM, all'attenzione della Procura della Repubblica di Cuneo, la ricorrente nel suo gravame, in sintesi, lamentava quanto segue.

*“1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere b) e d) D. Lgs. 206/2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990. Violazione dell'art. 3 della Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94). Eccesso di potere per difetto, carenza, superficialità dell'istruttoria, illogicità manifesta, sviamento, insussistenza della pratica commerciale scorretta o ingannevole. Difetto e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione del giusto procedimento e del principio del diritto di difesa.”*

Vi erano sostanziali lacune che inficiavano la ricostruzione operata dall'AGCM.

Insufficiente e priva di ogni supporto probatorio era la ricostruzione operata dalla Procura di Cuneo nella sua segnalazione e a questa non aveva fatto seguito alcuna utile integrazione istruttoria da parte dell’Autorità. Per la ricorrente, doveva essere effettuata – o quantomeno verificata con dati oggettivi - l’esecuzione di manomissione sulle autovetture; verifiche che, nella fattispecie in esame, non erano mai state eseguite e la cui mancanza non era stata in alcun modo tenuta in considerazione dall’AGCM.

Nell’elencare le vendite oggetto di contestazione e su cui si fondava il provvedimento sanzionatorio, l’AGCM stessa non includeva tra di esse la vendita di una autovettura “BMW” e di una “Rover”, confermando che erano quindi state effettuate verifiche che, però, dovevano essere svolte per tutte le altre vetture, tra cui le quattro considerate nel provvedimento finale.

Inoltre, l’AGCM aveva preso in considerazione solo astrattamente, o con estrema superficialità, le argomentazioni difensive esposte da Var nel corso del procedimento, con conseguente inversione dell’onere probatorio che, anche nel campo delle sanzioni amministrative pecuniarie, analogamente a quanto avviene nella materia del diritto penale, grava in realtà sulla Pubblica Amministrazione, e non già sul privato.

Nessun valore probatorio, poi, potevano avere le dichiarazioni oggetto dei verbali raccolti dalla Polizia di Cuneo, che rappresentavano esclusivamente la tesi di parte delle persone (astrattamente) offese.

Inoltre, se solo l’AGCM avesse preso visione della documentazione in questione, ben avrebbe potuto ravvisare come, in nessuna delle “fatture di compravendita”, era presente il dato del chilometraggio alla data di rivendita delle automobili. Tra l’altro, tale dato non trovava riscontro in alcun accertamento tecnico, per cui, non era comunque noto quali erano i chilometri effettivi percorsi dalle quattro autovetture in questione e né la Procura di Cuneo né l’AGCM avevano raccolto evidenza dei controlli effettuati da Var in relazione al chilometraggio effettivo degli autoveicoli venduti. L’AGCM non aveva neanche tenuto in debita considerazione il fatto che, su quattro autoveicoli, solo in un caso (Alfa Romeo) l’utente finale aveva avviato un contenzioso e l’Autorità avrebbe dovuto e potuto chiedere ulteriori approfondimenti alla stessa Procura di Cuneo, nonché chiarimenti anche ad altre società del settore della compravendita di autovetture usate che avevano venduto talune autovetture a Var.

Gli autoveicoli coinvolti erano solo quattro e una “pratica commerciale scorretta”, per essere integrata, necessitava in realtà di una pluralità di atti posti in essere continuativamente dal professionista.

Nel caso di specie, inoltre, l'incidenza della vendita dei quattro autoveicoli in questione era solo dell'1% del fatturato totale della ricorrente.

*“2. Violazione dell'art. 3 L. 689/1981. Mancanza dell'elemento soggettivo. Difetto e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione.”*

Var ribadiva di non avere manomesso i contachilometri, limitandosi a immettere sul mercato gli autoveicoli acquistati da terzi così come ricevuti, agendo sempre in buona fede e senza mai avere inteso ingannare alcun consumatore.

*“3. In subordine, riduzione della sanzione contestata. Violazione dell'art. 27, comma 9 e 13, D. Lgs. 206/2005. Violazione dell'art. 11 L. 689/1981. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difetto e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione.”*

La ricorrente chiedeva una sostanziale riduzione della sanzione, anche per carenza di motivazione sulle modalità di quantificazione operata dall'Autorità in relazione alle circostanze favorevoli a Var (assenza di precedenti, esiguo margine di profitto).

Era infine evidenziata una disparità di trattamento con altri casi simili, ove era stata irrogata una sanzione di minore importo, che vedevano però coinvolte molte più autovetture vendute da società con fatturato ben maggiore.

Si costituiva in giudizio l'AGCM, illustrando in distinta memoria le tesi orientate a confutare tutti i motivi di ricorso.

Con l'ordinanza cautelare in epigrafe, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi i necessari presupposti di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 119, comma 4, c.p.a., era respinta.

In prossimità della trattazione di merito, parte ricorrente depositava una memoria integrativa, a cui replicava l'Autorità e, alla pubblica udienza del 13.3.2019, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il Collegio rileva che l'Autorità ha contestato alla ricorrente di aver posto in essere una pratica commerciale ingannevole, con conseguente violazione dell'art. 21, comma 1, lett. b) e d), del Codice del Consumo, il quale prevede che: *“E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso...:*

*b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il*

*metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto...;*

*d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”.*

Il Collegio, rilevando che in contestazione era un'indicazione erronea “in difetto” dei dati dei contachilometri delle singole autovetture considerate nel provvedimento finale, concorda con quanto rilevato dall'Autorità, nel senso che in tal modo risultava aumentato il valore commerciale delle vetture, con conseguente indebito vantaggio economico in relazione al prezzo finale di vendita, dato che non è contestabile che la percorrenza chilometrica complessiva indicata nei contachilometri dell'autoveicolo costituisce uno degli elementi principali di valutazione di convenienza dell'offerta da parte dei consumatori, potenziali acquirenti, nel c.d. “mercato dell'usato”. A ciò si aggiunga che effetti pregiudizievoli per i consumatori acquirenti si manifestano anche successivamente al momento della compravendita, in relazione a operazioni di manutenzione, controllo ed effettuazione dei c.d. “tagliandi”, necessarie in connessione al reale chilometraggio, artificialmente celato, ma non prevedibili all'atto di acquisto, soprattutto se presso un “concessionario plurimarche” professionale.

Che una simile fattispecie rientri a pieno diritto nell'alveo della norma sopra riportata, d'altronde, è stato anche sancito più volte dalla giurisprudenza in argomento, cui si rimanda (Cons. Stato, Sez. VI, 14.1.19, n. 320, che conferma TAR Lazio, n. 4201/2012, e 5.8.13, n. 4085).

Riguardo alle specifiche doglianze della ricorrente, emerge che l'Autorità ha acquisito, anche su sua richiesta, documentazione su diverse autovetture ritenute coinvolte in detta pratica, su cui vi era la pendenza di indagini penali presso la Procura di Cuneo, da cui emergeva un quadro ampio e sufficiente per i casi considerati, in cui il chilometraggio rilevato per auto vendute, puntualmente identificate, era risultato maggiore di quello segnato nei contachilometri all'atto della vendita precedente.

Nello specifico, ai punti 11-14 del provvedimento impugnato risultano richiamati i documenti, da cui risultava che, per la “Multipla”, la stessa venditrice, facendo seguito ad una richiesta di informazioni dell'Autorità, aveva disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di una dichiarazione invocata dalla Var – ove emergeva che la stessa, al momento della cessione alla ricorrente, avrebbe comunicato un chilometraggio inferiore, pari a 76 mila km – confermando invece che tale autovettura, al tempo in cui

era stata in precedenza ceduta, aveva sicuramente più di 100 mila km (in realtà 130 mila) in quanto acquistata anni prima con più di 80 mila km.

Così pure, per la “Qashqai”, risultava una fattura di vendita tra società del settore, prima di Var, in cui era descritta una percorrenza di oltre 133 mila km, a fronte della vendita da parte della ricorrente per km 65 mila.

Per la “Ka”, venduta con una dichiarata percorrenza di 35 mila km, risultava, da accertamenti della Polizia stradale di Saluzzo e dalla documentazione sempre reperita presso un “concessionario” che aveva trattato in precedenza la vettura, un chilometraggio di 58 mila km, mentre, per la “Giulietta”, venduta da Var per 56 mila km, pure risultava una precedente fattura tra società intermediarie, che evidenziava una percorrenza di oltre 122 mila km.

Appare quindi evidente che l’Autorità, nell’ambito delle sue competenze, abbia acquisito documentazione probatoria sufficiente, consistente in evidenze documentali non controbilanciate per tali quattro autovetture dalla ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato al punto 15, ove è sostenuto che questa si era limitata a negare la condotta imputata senza fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la veridicità della percorrenza chilometrica.

In particolare, la documentazione considerata rilevante dall’AGCM è quella relativa alla c.d. “triangolazione” (riscontrata per almeno tre vetture su quattro), ove una prima società vendeva a una seconda, la quale, a sua volta, vendeva a Var. Ebbene, la documentazione considerata, ove si ricavava il chilometraggio, era quella relativa alla prima fatturazione, che Var stessa avrebbe dovuto richiedere alla sua “dante causa” ed evidentemente verificare prima di porre in vendita al pubblico le vetture in questione.

In tal caso, quindi, non si è configurata una inversione dell’onere della prova, come lamentato dalla ricorrente, dato che, a fronte di evidenze documentali di per sé sufficienti a fondare la pronuncia, era eventualmente richiesto a Var di fornire elementi a comprova della sua totale impossibilità di verificare l’effettiva percorrenza, quale professionista del settore, non avendo rilevanza in argomento che solo per un veicolo risultava avviata un’azione in sede giudiziaria da parte dell’utente finale.

A fronte di tali evidenze oggettive, non era necessario quindi richiedere all’AGCM lo svolgimento di un istruttoria, ulteriore e “tecnica”, sui singoli contachilometri né era compito dell’Autorità di indagare su chi avesse concretamente manomesso tali indicatori.

Così pure non rileva che per due autovetture (“BMW” e “Rover”) sia stato escluso il coinvolgimento nella pratica, risultando sufficiente quanto riscontrato per le quattro indicate.

Parimenti, che all’atto dell’acquisto della “Giulietta” e della “Multipla”, gli interessati abbiano sottoscritto una dichiarazione di essere a conoscenza che il chilometraggio non era garantito e certificato, non è circostanza esimente ai fini del contenuto dell’atto impugnato, per quanto si va a precisare.

Valga evidenziare, infatti, che la pronuncia dell’AGCM non si è incentrata su tale ultimo aspetto – responsabilità della manomissione, evidentemente di competenza delle autorità operanti in campo penale – bensì sulla commercializzazione in sé, ai consumatori “finali”, di autoveicoli usati con chilometraggio non corrispondente a quello reale.

Il “nucleo” della motivazione su cui si è fondata l’AGCM nell’ambito delle sue competenze, infatti, è ben evidenziato al punto 22 del provvedimento impugnato, ove è stato chiarito con limpidezza che, ai fini del richiamato art. 21 del Codice del Consumo, *“...in un settore come quello della compravendita di auto usate, il professionista era tenuto ad appurare che, al momento della vendita ai consumatori finali, il quadro strumenti non fosse stato manomesso e che la percorrenza chilometrica indicata fosse corrispondente a quella reale. Nella fattispecie in esame, invece, il professionista, come comprovato da tutte le evidenze sopra richiamate per tutti i veicoli interessati dal procedimento in oggetto, ha agito in palese contrasto con gli obblighi su di lui incombenti, fornendo informazioni ingannevoli all’atto di vendita ai consumatori acquirenti senza adottare i controlli necessari in merito alla verifica del chilometraggio realmente effettuato da tali autoveicoli.”*.

In sostanza, è stata riscontrata una carenza del grado di diligenza minima richiesto a un professionista del settore che è sempre tenuto a verificare, massimamente nel settore dell’“usato”, la corrispondenza tra chilometraggio effettivo e chilometraggio riscontrabile nel relativo indicatore di bordo, soprattutto in presenza di documentazione precedente derivante da scambi tra altri professionisti “intermediari”; ciò – evidentemente – perché il consumatore finale spesso preferisce recarsi da un “concessionario” per l’acquisto di un “usato”, e non da un altro “privato”, proprio perché ritiene che un professionista possa dare maggiori garanzie di affidabilità al fine di verificare l’effettivo valore del veicolo posto in vendita, tra cui la garanzia sulla percorrenza – come evidenziato in precedenza - è certamente una delle priorità.

Anche sotto tale profilo non rileva la circostanza per la quale – secondo la ricorrente – l’AGCM avrebbe dovuto e potuto chiedere ulteriori approfondimenti alla Procura di



Cuneo e chiarimenti anche ai soggetti che avevano venduto talune autovetture a Var, dato che non è l'autore della manomissione a essere “centrale” ai fini della pronuncia dell'AGCM ma il comportamento della ricorrente, tenuta a verificare ciò che pone in vendita, fermo restando ogni tipo di rivalsa che quest'ultima può svolgere nei confronti dei soggetti che a lei avevano ceduto le vetture in questione.

Né assume spessore quanto evidenziato dalla ricorrente sulla esiguità del numero di auto coinvolte, che escluderebbe l'operatività di una “pratica commerciale”, dato che è giurisprudenza pacifica quella per la quale tale pratica si riscontra anche attraverso singoli comportamenti, non necessariamente ripetuti per un tempo significativo o apprezzabile, posti in essere dal professionista (TAR Lazio, Sez. I, 22.3.18, n. 3186 e 2.2.16, n. 1436; Cons. Stato, Sez. VI, 21.3.18, n. 1819), per cui l'idoneità alla produzione di effetti può essere anche meramente potenziale, atteso che quelli “consumeristici” sono illeciti di mero pericolo e non di danno, con la conseguenza che l'effettiva incidenza della pratica commerciale scorretta o ingannevole sulle scelte dei consumatori non costituisce un elemento idoneo a elidere o ridurre i profili “contra legem” della stessa.

Il carattere di illiceità della pratica commerciale deve, quindi, essere valutato “ex ante” e a prescindere dal dato di fatto concreto, variabile per le più svariate ragioni, soggettive e oggettive. Ciò che rileva, pertanto, è la “potenzialità lesiva” del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (cfr., ex multis: TAR Lazio, Sez. I, 11.9.18, n. 9269 e 6.2.17, n. 1877; Cons. Stato, Sez. VI, 16.3.18, 1670, 19.9.17, n. 4878, 6.9.17, n. 4245 e 16.8.17, n. 4011).

Quanto ora precisato consente anche di ritenere l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, dato che – come più volte ripetuto – non è la riconducibilità in termini di consapevolezza dell'alterazione a essere stata sanzionata ma la carenza di diligenza richiesta all'operatore professionale nel porre in vendita le vetture.

Né che la ricorrente abbia offerto polizze assicurative onnicomprensive a prezzi scontati, assumendosi rischi che, avendo le auto chilometraggio maggiore, si sarebbero più facilmente verificati appare circostanza idonea a escludere la sua responsabilità, dato che è il riflesso sul consumatore finale che è oggetto dell'intervento dell'AGCM, fermo restando che tale profilo, semmai, come in prosieguo precisato, può rilevare per la entità della sanzione.

Pronunciandosi, quindi, sul terzo motivo, il Collegio ne rileva invero la fondatezza.

Ferma la piena censurabilità del comportamento adottato dalla ricorrente, per quanto finora illustrato, la valutazione della proporzionalità della relativa sanzione non può però prescindere dal considerare la non contestata assenza di precedenti procedimenti a carico della ricorrente, l'esiguità del numero di autovetture coinvolte e la durata della pratica, che pur indicata tra dicembre 2014 e marzo 2016, non ha visto una continuità temporale, proprio per l'esiguo numero di vetture in proporzione a quelle vendute in tale periodo.

Inoltre, effettivamente, risulta che, in altri casi di maggior rilevanza, l'AGCM ha irrogato una sanzione percentualmente minore.

Sia pur tenendo conto dei criteri ex art. 11 della l. n. 689/1981, tra cui la valutazione della dimensione economica e dell'importanza del professionista, qui certamente non trascurabile alla luce dei dati forniti in giudizio, e della funzione preventiva e deterrente riconosciuta a tale tipo di sanzione (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 17.11.15, n. 5250), ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a, per cui la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alle sanzioni amministrative delle Autorità amministrative indipendenti è estesa al merito, compresa la rideterminazione della sanzione (Cons. Stato, Sez. VI, 7.9.12, n. 4753), il Collegio reputa congrua e proporzionata una riduzione di quest'ultima che, alla luce di tutti gli elementi di contesto sopra richiamati, ritiene di rideterminare nel 50%, con conseguente valore di tale sanzione pari a un centesimo del massimo edittale, corrispondente a euro cinquantamila (50.000,00).

Per la peculiarità della fattispecie e l'accoglimento solo parziale del gravame, il Collegio ritiene di compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'entità della sanzione pecuniaria inflitta, che ridetermina in euro cinquantamila (50.000,00), confermandolo nel resto.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Carmine Volpe**

IL SEGRETARIO